

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA **CIRCOLO OVERLORD**

TITOLO I **DEFINIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica "CIRCOLO OVERLORD", di seguito denominata "Circolo di Giochi di Simulazione e Ruolo OVERLORD" o "Circolo"; essa è un'associazione apartitica e aconfessionale, aperta a tutti senza discriminazione di sesso, etnia, nazionalità età, opinioni politiche e religiose. Il Circolo è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Non ha alcun fine di lucro ed opera per fini ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi dei soci.

Art. 2

Il Circolo ha come scopo associativo la promozione e la diffusione del gioco intelligente, lo stimolo alla sportività, l'incentivo alla solidarietà tra i soci. A puro titolo di esempio si intendono giochi intelligenti quelli rientranti nelle seguenti categorie: giochi di simulazione, giochi di ruolo, giochi di società, giochi di comitato, giochi di carte, giochi tridimensionali, giochi di strategia.

Nel rispetto dello scopo associativo, il Circolo, mediante specifiche deliberazioni dell'Assemblea, potrà:

- a) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire aree o spazi ricreativi, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative ludiche, culturali e solidaristiche.
- b) Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 3

Il Circolo aderisce all'Unione Italiana Sport per Tutti, facendone propri gli scopi statutari e a ogni altra organizzazione cui scopi statutari siano dal Direttivo reputati compatibili con gli artt. 1 e 2 del presente Statuto.

L'esercizio sociale va dal 1/Gennaio al 31/Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO II **ORGANISMI DIRIGENTI**

Art. 4

L'Assemblea dei Soci è il supremo organismo dirigente del Circolo; si riunisce di norma una volta all'anno; viene convocata dal Direttivo, per iscritto o secondo la modalità concordata con il Socio all'atto dell'iscrizione annuale (anno sociale) e con preavviso di almeno 15 giorni, su proposta del Presidente o di almeno il 25% dei Soci.

All'Assemblea tutti gli altri Organismi Dirigenti del Circolo si presentano dimissionari; all'apertura dell'assemblea, su proposta del Presidente dimissionario, i Soci eleggono un Presidente dell'Assemblea che fungerà da moderatore e proporrà alla discussione i vari punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea approva il bilancio del Circolo, fissa gli orientamenti per l'attività annuale ed elegge il Direttivo, stabilendone il numero di componenti entro il limite previsto dall'articolo 5.

L'Assemblea delibera inoltre su ogni questione inerente le modifiche del presente Statuto e su ogni questione che non trovi soluzione agli altri livelli dirigenti, nonché sui ricorsi dei Soci avverso le decisioni disciplinari del Direttivo.

L'Assemblea ha infine il compito di decidere l'eventuale scioglimento del Circolo; in tal caso è necessaria la presenza di almeno il 50 %+1 dei Soci.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea.

Il Direttivo si riunisce come minimo una volta ogni tre mesi; viene convocato, con preavviso di almeno 8 giorni, dal Presidente, motu proprio o su richiesta di almeno due Consiglieri.

Il Direttivo governa le attività del Circolo tra un'Assemblea e la successiva, ed è formato da un numero di Soci non inferiore a tre e non superiore a un sesto dei Soci iscritti al Circolo nell'anno precedente.

Il Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Tesoriere.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 6

Il Tesoriere è responsabile della tenuta delle registrazioni contabili e della compilazione del bilancio annuale, a lui spetta il compito di illustrare all'Assemblea le linee del bilancio.

Qualora sia depositario di somme di denaro del Circolo, egli risponde personalmente degli eventuali ammanchi.

Art. 7

Il Presidente rappresenta pubblicamente il Circolo e ne è il legale rappresentante. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera dell'Assemblea, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente può porre il veto a qualsiasi spesa deliberata dal Direttivo che egli non approvi.

TITOLO III **DISCIPLINA INTERNA**

Art. 8

L'amministrazione della disciplina interna compete al Direttivo; avverso le decisioni del Direttivo in materia disciplinare è ammesso il solo ricorso all'Assemblea.

Art. 9

La competenza disciplinare del Direttivo si estende ai seguenti ambiti:

- a) Violazioni del presente Statuto (in particolare degli artt. 1 e 2) e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- b) Comportamenti contrari agli interessi del Circolo;
- c) Morosità nel versamento del contributo associativo annuale;
- d) Violazioni dei regolamenti di torneo;

Art. 10

Le sanzioni comminabili dal Direttivo ai Soci che venissero riconosciuti responsabili di atti rientranti in una delle categorie previste al precedente art. 9 sono le seguenti:

Per le categorie a), b), c), comminabile immediatamente da due qualsiasi membri del Direttivo oppure dal solo Presidente:

1) Richiamo;

comminabili dal solo Direttivo riunito:

2) Sospensione dalle attività associative per un periodo massimo di tre mesi;

comminabile dal solo Direttivo riunito:

3) Espulsione.

Per la categoria d), comminabile da qualsiasi membro del direttivo su proposta del direttore di torneo:

4) Penalizzazioni collegate ai meccanismi di torneo;

5) Squalifica dal torneo;

comminabile solo dal Direttivo riunito:

6) Divieto d'iscrizione ai tornei, per un periodo massimo di un anno.

TITOLO IV
SOCI

Art. 11

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le sole persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 12

Chi intende essere ammesso come socio dovrà impegnarsi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare le delibere adottate dagli organi del Circolo. All'atto del rilascio della tessera sociale, che avrà validità di un anno solare, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Tale qualifica dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dal Circolo e a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. La qualifica di socio si perde per recesso, per sanzione disciplinare (vedi art. 10), per mancato pagamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Art. 13

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera assembleare e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

La sede sociale sarà quella designata dal Direttivo viste le possibilità del Circolo. In caso di cambiamento di sede il Direttivo dovrà provvedere a pubblicizzare il cambiamento stesso a mezzo lettera indirizzata a tutti i soci.

Art. 15

Allo scioglimento del Circolo, i fondi di cui dovesse eventualmente disporre verranno messi a disposizione del Comitato Provinciale dell'Unione Italiana Sport per Tutti; qualora, alla data dello scioglimento, il Circolo non aderisse più a detta organizzazione l'Assemblea delibererà a quale organizzazione verranno devoluti i fondi, purchè compatibile con gli artt. 1 e 2 del presente Statuto, dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Qualora possibile, il patrimonio del Circolo verrà integralmente trasferito; in caso contrario, il Presidente provvederà a liquidare tale patrimonio, e aggiungerà il ricavato agli altri fondi da trasferire.

Art. 16

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.